



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO EMISSIONI IN ATMOSFERA E INQUINAMENTO ACUSTICO, DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE
N. 910 del 03/11/2023

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 DELLA CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL. STABILIMENTO S.P.67 KM 5,800 - LOC.FEURREDDA NEL COMUNE DI SIMAXIS - AGGIORNAMENTO PER MODIFICA SOSTANZIALE

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), presentata dalla CONGLOMERATI BITUMINOSI srl, P.IVA 00053050951, con sede legale e operativa Simaxis - S.P. 67 Km 5+800 Loc. Feurredda, trasmessa al Suape dell'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e Grighine in data 02/01/2023, identificata con codice univoco 00053050951-05122022-0851.561803 per la modifica della linea di produzione di conglomerati bituminosi esistente;

Ritenuto necessario l'adozione di un provvedimento esplicito con il quale autorizzare e disciplinare le condizioni di esercizio della nuova linea di produzione di conglomerati bituminosi

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale del Settore Ambiente e Suolo n.206 del 16/02/2016 con la quale è stata rilasciata l'AUA alla NTC Costruzioni Generali Srl riguardante i seguenti titoli ambientali:
 - Scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - Impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - Operazioni di recupero di rifiuti di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
- la determinazione dirigenziale del Settore Ambiente e Attività Produttive n.200 del 14/03/2022 con la quale l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è stata volturata dalla NTC Costruzioni Generali Srl in favore della Società Conglomerati Bituminosi Srl, P.IVA 00053050951
- la determinazione dirigenziale del Settore Ambiente e Attività Produttive n. 719 del 21/09/2022 con la quale è stata aggiornata l'AUA a seguito di variante sostanziale per la realizzazione, all'interno dello stabilimento, dell'impianto per la produzione di calcestruzzo preconfezionato che ha comportato l'attivazione di cinque nuovi punti di emissione in atmosfera denominati **E-B1, E-B2, E-B3, E-B4 e E-B5**;

Preso atto che la modifica presentata dalla società riguarda la dismissione dell'impianto esistente e la realizzazione di un nuovo impianto di produzione del conglomerato bituminoso che comporta la soppressione dei punti di emissione **E1 e E2** precedentemente autorizzati e l'attivazione dei nuovi punti **E-C1**

e E-C2;

Verificato che tale modifica si configura variante sostanziale dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e dell'AUA ai sensi dell'art.6 comma 2 che comporta il rilascio della aggiornamento della precedente AUA rilasciata con determinazione dirigenziale n. 719 del 21/09/2022;

Visto il parere con prescrizioni trasmesso del Servizio Provinciale Acque, Igiene e Profilassi in data 15/02/2023

Dato atto che:

- la Responsabile del Servizio e del procedimento Dott.ssa Obinu Pierangela, esaminata l'istruttoria dell'ing. Deiana Salvatore, con la presente proposta n. **2738** i cui contenuti sono riportati in premessa, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;
- con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

Dato atto che il presente provvedimento lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;

Visti:

- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il DPR n. 59 del 13 marzo 2013, Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- la DGR n. 23/6 del 20/04/2016 con la quale il dott. Massimo Torrente è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano;
- le Delibere dell'Amministratore Straordinario n. 152 del 29/11/2016, come modificata dalla successiva Delibera n. 178 del 28/12/2016
- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 21 del 01/12/2021 con il quale viene conferito al sottoscritto Dott. Raffaele Melette l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive;

Accertata la propria competenza in merito alla emanazione del presente atto.

Per le motivazioni riportate in premessa

DETERMINA

Art. 1 di aggiornare, per modifica sostanziale della della linea di produzione di conglomerati bituminosi esistente, l'autorizzazione unica ambientale alla Conglomerati Bituminosi Srl, P.IVA 00053050951, con sede legale in S.S. 388 KM. 6,7 nel Comune di Simaxis per le attività di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzo preconfezionato presenti nello stabilimento sito in loc.feurredda s.p.67 km 5,800 nel Comune di Simaxis per i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs. 152/06;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione o nulla osta per l'impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/95;

- Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06 (per il solo impianto di produzione di conglomerati bituminosi).

Art. 2 di porre in capo alla Società il rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

2.1 Prescrizioni scarichi

La Conglomerati Bituminosi Srl deve gestire lo scarico in maniera tale da raccogliere esclusivamente le acque reflue provenienti dal piazzale potenzialmente inquinabile e rispettare le prescrizioni di cui al **parere del 15/02/2023** del Servizio Provinciale Acque, Igiene e Profilassi allegato al presente atto.

2.2 Prescrizioni gestione rifiuti

- a) La Società, iscritta con n. 038 al registro provinciale delle imprese che effettuano attività per le attività, dovrà svolgere le operazioni di Messa in Riserva [13] e di Recupero [R5] delle seguenti tipologie di rifiuti:

Attività di recupero	Tipologia Sub allegato 1	Codice CER	Descrizione	Quantità t/a
R5 e R13	7.6	170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	>3000

- b) Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DM 05.02.1998 e s.m.i., la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti indicata. I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.
- c) il Responsabile tecnico è Massimo Pani;
- d) il gestore dovrà ottemperare a quanto riportato all'art. 4 del D.M. 69 del 28/03/2018.
- e) la Società dovrà tenere presso l'impianto di recupero il registro di carico e scarico, sul quale verranno annotati i dati indicati all'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- f) i rifiuti devono essere conferiti presso l'impianto con mezzi regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- g) la società dovrà comunicare alla Provincia, con cadenza trimestrale, le quantità di rifiuti recuperati.
- h) la società dovrà trasmettere ogni anno, entro i primi dieci giorni dalla scadenza fissata dalla legge (30 Aprile), al Servizio Controllo Rifiuti della Provincia fotocopia dell'attestazione di versamento dei diritti d'iscrizione al Registro Provinciale. **La mancata produzione, nei termini suddetti, dell'attestazione di versamento comporterà la sospensione d'ufficio dell'iscrizione ai sensi del D.M. n.350 del 21/07/1998.**

2.3 Prescrizioni emissioni in atmosfera

- a) La Società ha l'obbligo di procedere al controllo analitico delle emissioni, provenienti dai punti di emissione convogliate, dell'impianto di produzione di conglomerati bituminosi (tab 1) e nell'impianto di produzione di calcestruzzo preconfezionato (tab 2), determinando i parametri di seguito riportati:

Tab. 1 impianto produzione di conglomerati bituminosi

Punti di emissione	Dimensione camino (diametro (mm))	Altezza camino (m)	Temp. (°C)	Portata (Nmc/h)	Durata (ore/g)	Frequenza emissione e su 24 ore	Sostanza inquinante	Tipo di impianto di abbattimento	Concentrazione (mg/Nm³)	Flusso di massa (kg/h)	Valori limite (mg/Nm³)
E-C1	1430	24	150	98500	8	discontinua	Polveri	Filtro a cartucce	/	/	20
							Ossidi di zolfo (SOx)		/	/	1700
E-C2	570	3	ambiente	50	8	discontinua	Polveri	Filtro a cartucce	<1	<0,01	10

Tab. 2 impianto produzione di calcestruzzo preconfezionato

Punti di emissione	Dimensione camino (diametro (mm))	Altezza camino (m)	Temp. (°C)	Portata (Nmc/h)	Durata (ore/g)	Frequenza emissione su 24 ore	Sostanza inquinante	Tipo di impianto di abbattimento	Concentrazione (mg/N m³)	Flusso di massa (kg/h)	Valori limite (mg/N m³)
E - B1	800	14	ambiente	2800	8	discontinua	Polveri	Filtro a tasca	<1	< 0,01	10
E - B2	800	14	ambiente	2800	8	discontinua	Polveri	Filtro a tasca	<1	< 0,01	10
E - B3	800	14	ambiente	2800	8	discontinua	Polveri	Filtro a tasca	<1	< 0,01	10
E - B4	300	4	ambiente	50	8	discontinua	Polveri	Filtro a manica	<1	< 0,01	10
E - B5	300	4	ambiente	50	8	discontinua	Polveri	Filtro a manica	<1	< 0,01	10

- b) i camini dovranno essere realizzati secondo le disposizioni della UNI EN 15259 -2008 e identificato con la sigla riportata nell'atto autorizzativo;
- c) il Gestore ha l'obbligo di procedere al controllo analitico delle emissioni, con cadenza semestrale il primo anno e con un preavviso di almeno 15 giorni alla Provincia di Oristano, all'ARPAS Dipartimento di Oristano al fine di consentire l'eventuale presenza dei tecnici. Al primo controllo analitico, per il punto E-C1, dovranno essere determinati, oltre a quelli previsti nella Tab. 1, anche gli NOx e C.O.T.;
- d) al termine del primo anno di attività, la Provincia, previa valutazione del parere di competenza dell'ARPAS, si riserva, visti gli esiti dei monitoraggi e eventuali criticità riscontrate, di confermare o modificare i parametri, la frequenza e la modalità del monitoraggio;
- e) per l'effettuazione degli autocontrolli di cui sopra, dovranno essere seguite secondo le modalità previste dall'art. 271 comma 17 del D.lgs. n° 152/2006 . La conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione sarà valutata dagli Organi di controllo secondo i criteri individuati nell'allegato VI alla parte quinta del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- f) i certificati relativi alle analisi di cui sopra, dovranno essere trasmessi entro 15 giorni dal rilascio degli stessi da parte del laboratorio;
- g) i punti di emissione per l'effettuazione dei campionamenti dovranno essere resi accessibili al personale di vigilanza e controllo attraverso sistemi di accesso a norma di legge anche per quanto concerne la sicurezza;
- h) al fine del contenimento delle emissioni diffuse dovranno essere adottati i necessari accorgimenti, attinenti all'attività in oggetto, previsti nella parte V - allegato 5, parte 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ;
- i) dovrà essere adottato un apposito registro, con pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto, per l'annotazione di quanto sotto specificato:
 - a) interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
 - b) risultati dei controlli delle emissioni, con l'indicazione della data e dell'orario, nonché delle caratteristiche di marcia dell'impianto;
 - c) tale registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal personale di vigilanza e controllo.

- Art.3** Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR 13 marzo 2013, n. 59 la presente autorizzazione ha una durata di **quindici anni** a decorrere dalla data di rilascio del Provvedimento Unico del Suape
- Art.4** **la presente AUA annulla e sostituisce la precedente rilasciata con determinazione dirigenziale n. 719 del 21/09/2022.**
- Art.5** La Società deve comunicare alla Provincia qualsiasi variazione sopravvenga rispetto ai dati trasmessi all'atto dell'istanza
- Art.6** Per quant'altro non specificatamente previsto nel presente provvedimento, si dovrà far riferimento alla vigente normativa in materia di tutela ambientale ed in particolare alle disposizioni previste nel citato D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i..
- Art.7** in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie la Provincia procederà secondo quanto previsto dall'art. 278 del d.lgs. 152/2006.
- Art.8** Il presente atto verrà inviato al Suape per via telematica al fine del rilascio del titolo abilitativo al soggetto richiedente e per la trasmissione agli altri soggetti interessati.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento:

- per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, sull'Albo Pretorio on line della Provincia.
- Presso il sito istituzionale della Provincia di Oristano "<http://www.provincia.or.it>", tematica ambiente.

DI DARE ATTO che

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;
- con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei controlli.

Oristano li, 03/11/2023

IL DIRIGENTE
MELETTE RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: DEIANA SALVATORE
Funzionario: OBINU PIERANGELA
Dirigente: MELETTE RAFFAELE